

N. 2130/2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica Civile

Nel procedimento iscritto al **n. 2130/2025 R.G.** promosso da:

Parte_1

(C.F. *P.IVA_1*), rappresentato e difeso, per mandato in calce allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alessio Pottini, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo telematico *Email_1*

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Nunziata Carbè, presso il cui studio in Torrita di Siena (SI), Piazza delle Nazioni Unite n. 10, è elettivamente domiciliata

OPPOSTA

Il giudice Michele Moggi,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.4.2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il decreto ingiuntivo n. 781/2025 emesso dal Tribunale di Siena il 22.9.2025;
rilevato che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 24.9.2025, l'opposizione risulta tempestivamente promossa con atto di citazione notificato in data 31.10.2025 e che l'opponente si è tempestivamente costituito iscrivendo la causa a ruolo in data 10.11.2025;
vista l'eccezione di incompetenza a favore del collegio arbitrale, tempestivamente formulata dall'opponente *Parte_1* nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base dell'art. 36 dello Statuto del *Parte_1* ;

ritenuto che, per ormai costante giurisprudenza, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario

un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25939; Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265);

rilevato che l'art. 36 del citato Statuto, sotto la rubrica "Clausola di conciliazione ed arbitrato", dispone che *"tutte le controversie che dovessero insorgere ... tra i soci e la società ..., in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale ..., saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ..."* e che *"qualora..., la controversia non sia stata ancora risolta, ..., la controversia sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dalla Camera Arbitrale dell'Umbria, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà le funzioni di presidente del Collegio"*;

ritenuto che, nel caso di specie, pacificamente, la controversia riguarda il Parte_1 e la socia Controparte_1 ed ha ad oggetto il diritto del socio al pagamento dei prodotti conferiti e, quindi, una controversia collegata all'esercizio dell'attività sociale;

ritenuto che l'eccezione di incompetenza a favore del collegio arbitrale sia dunque fondata;

ritenuto che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato;

ritenuto di dover provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art. 44 c.p.c.;

ritenuto di dover procedere alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la presente pronuncia chiude il procedimento innanzi a questo giudice, sulla base del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;

ritenuto che l'opposta deve essere condannata a rimborsare all'opponente [...]

Parte_2 Controparte_2 le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo ingiunto di € 293.621,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando gli importi minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia, conclusasi con una pronuncia in rito, con esclusione della fase istruttoria -;

P.Q.M.

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

dichiara l'incompetenza del tribunale di Siena in favore del collegio arbitrale previsto all'art. 36 dello Statuto del *Parte_1* ed assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;

condanna *Controparte_1* a rimborsare a *Parte_1* [...] *Parte_1* le spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compenso professionale ed € 634,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Siena, 4 agosto 2026

Il giudice
Dott. Michele Moggi